

NUMERO DI TELEFONO N. FAX

INDIRIZZO MAIL

INDIRIZZO P.E.C.

ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.....

TUTTO CIO' PREMESSO in relazione all'Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello "Stadio Mirabello" di Via Matteotti a Reggio Emilia ed ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

1. che intende partecipare alla procedura per la concessione in gestione ed uso dello Stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, accettando integralmente e senza condizioni il contenuto dell'apposito Avviso e del "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", che dovrà essere restituito firmato in ogni pagina, recante le disposizioni per la concessione dell'impianto medesimo;
2. che l'offerta e' presentata:

- a titolo individuale

IN ALTERNATIVA

- in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo/consorzio, costituito dai soggetti di cui all'**ALLEGATO A4**. In ragione di ciò si esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, sicche' le dichiarazioni rese sono riferibili pure ai soggetti costituenti il raggruppamento;
- di essere in regola con i pagamenti eventualmente dovuti nei confronti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di eventuali altre società sportive Partecipanti della Fondazione e del Comune medesimo o di aver firmato con tali soggetti un piano di rientro per eventuali debiti. Ciò vale a pena di esclusione anche per i partecipanti all'eventuale Raggruppamento, ove costituito;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di possedere le capacità tecniche e professionali per assumere la concessione dell'impianto oggetto di gara;

- di essere iscritta nel registro di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di **essere** associato alla "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia"

IN ALTERNATIVA

- di **non essere** associato alla "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia"
- di possedere **direttamente** esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno e precisamente
 Denominazione impianto: _____
 Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____
 Proprietà dell'impianto _____
 Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

 Periodo di gestione: dal _____ al _____.

IN ALTERNATIVA

- di possedere esperienza gestionale in impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno **mediante uno dei soggetti/imprese raggruppati** (_____) di cui intende avvalersi, che in ragione di ciò eseguirà i compiti di organizzazione generale del servizio all'interno del raggruppamento, soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e dichiarando che non esistono a carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L'esperienza gestionale è quella di seguito indicata:
 Denominazione impianto: _____
 Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____
 Proprietà dell'impianto _____
 Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

 Periodo di gestione: dal _____ al _____.
 Consapevole che in tal caso non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano un'esistenza in vita inferiore al triennio e che abbiano avuto un fatturato medio annuo nell'ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000, dichiara tale impresa essere stata costituita in data _____, di essere stata sin qui continuativamente operante e di avere avuto un fatturato nell'ultimo biennio (2014-2015) pari a € _____ nel 2014 e di € _____ nel 2015.

VALIDO SOLO PER OFFERTA PRESENTATA DA SOCIETA' SPORTIVE CHE SI PRESENTINO IN RAGGRUPPAMENTO CON IMPRESE

- che il numero medio annuo di dipendenti dell'impresa facente parte del raggruppamento negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) è stato di _____ dipendenti (da documentare con DM relativo agli anni considerati);

Si ricorda che saranno ammesse esclusivamente imprese che negli ultimi 3 anni abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di almeno 4 (quattro) dipendenti;

- che si impegna a:
 - collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.
A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società sportiva ed annualmente il Concessionario dovrà presentare documentazione validata dai Servizi Sociali o Educativi o dalle Circoscrizioni del Comune. A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità;
 - dare la propria disponibilità a realizzare la partecipazione attiva al Progetto "Sport e Comunità", promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche mediante adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata;
 - dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport;
- che relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso è in possesso almeno delle seguenti attrezzature:
 - ✓ Trattorino tagliaerba raggio zero
 - ✓ Rigeneratrice semovente o riseminatrice
 - ✓ Rete livellatrice
 - ✓ Spandisabbia a traino
 - ✓ Rullo compressore per campi da calcio

IN ALTERNATIVA

- che relativamente alle sopracitate attrezzature, essendone sprovvisto, si impegna ad acquisirne la disponibilità in caso di aggiudicazione, da utilizzare con risorse umane proprie.

IN ALTERNATIVA

- che per la cura e manutenzione del manto erboso si avvarrà di impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OS 24 Verde e arredo urbano",

IN ALTERNATIVA

- che per la cura e manutenzione del manto erboso si avvarrà di impresa specializzata, avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento per il ripristino del campo di gioco andrà garantito – a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento sportivo.

In relazione ad entrambe le due precedenti ipotesi si allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- a. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. attestante che essa si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Si allega altresì in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Concessione.

- di accettare l'accollo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma minimo di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:
 - a. manutenzione completa dell'impianto di irrigazione, comprensiva della sostituzione degli eventuali irrigatori che dovessero guastarsi;
 - b. dopo ogni partita sistemazione entro 24 ore delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
 - c. irrigazione del terreno di gioco nel periodo tra aprile e ottobre, almeno due volte alla settimana e comunque ogni volta che si renda necessario;
 - d. sfalcio, raccolta e conferimento in discarica dell'erba, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario;
 - e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta del concedente ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - f. diserbo selettivo ove necessario;
 - g. concimazione, almeno una volta nel corso della concessione entro il mese di marzo;
 - h. rullatura specie nel periodo invernale e primaverile ogni volta che si rendesse necessario;
 - i. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - j. stendimento di sabbia e torba su richiesta del concedente e comunque ogni volta che si rendesse necessario.

- di essere in grado assicurare la conduzione di impianti tecnologici mediante proprie risorse umane

IN ALTERNATIVA

- di essere in grado assicurare la conduzione di impianti tecnologici tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OG 11 Impianti tecnologici".

IN ALTERNATIVA

- che per la conduzione di impianti tecnologici si avvarrà di impresa avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro le 24 ore successive al manifestarsi della necessità dell'intervento.

In relazione ad entrambe le due precedenti ipotesi si allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- a. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. attestante che essa si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Si allega altresì in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Concessione.

- che non esistono a proprio carico, o delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, o delle imprese raggruppate, cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riportato in calce¹, che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione ad una

¹ Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (**€ 10.000 n.d.a.**) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

procedura d'appalto o concessione e di cui, sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e compreso il contenuto, specie con riferimento alle fattispecie ivi individuate di reato, a tutti i soggetti cui i medesimi si riferiscono, a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle altre condizioni menzionate. Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PER IL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

- che lo stesso deve dirsi oltreché per il sottoscritto e per i membri del proprio Consiglio Direttivo (o organismo equivalente) anche per i Presidenti e membri dei Consigli Direttivi degli altri soggetti che costituiscono il Raggruppamento;

In particolare il sottoscritto dichiara

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

IN ALTERNATIVA

- di essere stato ammesso al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 ed al fine di partecipare alla presente gara, allega:

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- ✓ la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d), dello stesso Regio Decreto e sue s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- ✓ la dichiarazione del legale rappresentante di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione, il quale si è impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione concedente, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della presente Concessione;
- ✓ la documentazione prescritta dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i. che attesta da parte del soggetto in "avvalimento" il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione.

(Nota: l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto co., lettera b) dell'Art. 186-bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento).

- di non avere commesso violazioni gravi (cioè che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti a € 10.000, ex art. articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 n.d.r.), definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

IN ALTERNATIVA

- che pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
- (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO)
che non esistono altresì a carico di soggetti rispetto a cui si intende esercitare la facoltà di avvalimento cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sin qui dalla Fondazione e/o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza sul lavoro, nonché del D.M. 18/03/1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché nel Protocollo d'intesa stipulato dall'Amministrazione comunale in data 23.10.2006 con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di categoria e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
- di voler subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia:
(indicare % subappalto);

IN ALTERNATIVA

- di non voler subappaltare alcuna prestazione;
- di voler comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del contratto medesimo.

DICHIARA ALTRESÌ

1. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
2. di aver effettuato una verifica della disponibilità delle risorse umane necessarie per la prestazione dei servizi oggetto della presente concessione;
3. di dare atto che è possibile procedere coi modi e nei tempi indicati dall'Avviso, che si giudicano adeguati, ad un sopralluogo dell'impianto e che un mancato sopralluogo del medesimo determinerà l'esclusione dell'offerta;

4. di essere a conoscenza dello stato di fatto dell'impianto, di non sollevare in corso di concessione obiezione o pretesa alcuna riguardo al medesimo;
5. di avere in base a ciò esatta cognizione del medesimo e dunque di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, realizzabile e remunerativa,
6. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. di avere in conseguenza di ciò ponderato ed adeguatamente calcolato le risorse necessarie alla prestazione dei servizi oggetto della presente concessione, dichiarando la documentazione prodotta, le planimetrie e gli altri documenti di gara sufficienti ed adeguati a praticare conseguentemente il rialzo percentuale offerto;
8. di allegare a pena di esclusione ex art. 93, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario;
9. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, in particolare indicando gli estremi di conto corrente a ciò dedicato, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto c/c, il quale dovrà essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, consapevole dell'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa;
10. di impegnarsi altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento ed a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali;
11. *(barrare l'ipotesi che interessa. Si precisa che qualora non venga barrata nessuna delle 2 opzioni, l'accesso si intenderà consentito):*
 - di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime;

IN ALTERNATIVA

- di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:

.....
.....

12. di obbligarsi a dare avvio alla concessione anche in pendenza della stipula del contratto, convenendo circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs n. 50/2016;
13. di essersi recato presso l'impianto e di aver preso conoscenza delle condizioni del medesimo;
14. di eleggere il proprio domicilio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, all'indirizzo che si indica:
.....;
15. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
16. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2006 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri:
.....;

"Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.".

"Si dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata".

....., lì

(firma del legale rappresentante)

.....

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità e attestato di effettuazione del sopralluogo all'impianto.